

Annessi :

417

COSTRUZIONI

MESSAGGIO

**del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente lo sfruttamento delle forze idriche del bacino imbrifero
del Brenno**

(del 29 aprile 1953)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

I messaggi 25 febbraio e 7 ottobre 1949 Vi hanno esaurientemente orientati sui progetti e sulle premesse giuridiche ed economiche degli impianti affidati in costruzione alle Officine idroelettriche della Maggia.

Da allora non ebbimo più occasione di orientare il Gran Consiglio sull'inizio e sull'andamento dei lavori, se non attraverso la distribuzione dei rendiconti annuali della società cui siamo partecipi. Questi però non offrono un quadro completo, per la necessaria brevità della esposizione e dei conti, dell'andamento dei lavori e soprattutto delle conseguenze e dei riflessi economici per la regione e per il Cantone, a dipendenza della esecuzione di queste opere.

Nel momento in cui ci accingiamo a sottoporvi una proposta di concessione per un secondo grande impianto idroelettrico nel Ticino, contemplante lo sfruttamento delle forze idriche della Valle di Blenio, crediamo opportuno segnalare alla Vostra attenzione — anche perchè elemento influente di giudizio — lo stato dei lavori nell'impianto della Maggia, e la partecipazione della economia ticinese a questa realizzazione.

Un giudizio complessivo sulle costruzioni della S. A. Officine idroelettriche della Maggia ci permette di affermare che i lavori sono proceduti normalmente, anche se in qualche settore, come la centrale di Verbano e la galleria da Verbano a Corcapolo, avremmo desiderato qualche minore difficoltà.

Le deficienze geologiche incontrate non esorbitano però dalle immancabili imprevedibili difficoltà che ricorrono in ogni opera del genere, e non furono qui in ogni caso tali da modificare in misura percettibile la valutazione eco-

nomica dell'impianto. Il quale, anche dal profilo del programma di costruzione, procede normalmente, malgrado le asperità incontrate e la penuria di materiali manifestatasi subito dopo lo scoppio della guerra di Corea.

Dopo la messa in esercizio di due macchine della centrale di Verbano, si può affermare che le più gravi difficoltà sono superate, poichè la geologia della parte alpina dell'impianto Sambuco-Cavergno è molto più sicura e favorevole di quella nel settore Onsernone-Centovalli-Verbanò.

Per illustrare la porzione di lavoro eseguita, su un complesso di preventivo di Fr. 320 milioni, facciamo seguire la tabella statistica di fine marzo 1953 :

	<i>Sambuco</i>	<i>Cavergno</i>	<i>Peccia</i>	<i>Verbano</i>	<i>Totale</i>
Operai	127	193	200	1018	1538
Ore lavorative	1.638.781	377.220	290.343	7.921.033	10.227.377
Opere in Fr.	18.585.809,90	3.687.651,25	2.461.727	61.077.706,15	85.812.894
Cemento in ton.	3.076	615	214	53.018	56.923
Esplosivo in kg.	141.425	51.704	29.783	1.338.785	1.561.697
Consumo di energia in kwh	2.100.303	1.013.131	591.842	34.723.154	38.428.430

Queste cifre indicano, da sole, la mole di lavoro eseguita ed il notevole investimento di capitali, trovati sul mercato finanziario, fin qui nell'importo di Fr. 110 milioni oltre ai versamenti degli azionisti, in Fr. 24 milioni.

Al Consiglio di Stato non è sfuggita la critica — talora vivace — mossa agli organi responsabili per le delibere, nel senso che un eccessivo volume di lavoro è stato affidato ad imprese d'oltre Gottardo, a pregiudizio delle imprese ticinesi, protette dall'art. 14 della concessione. In questa materia, qualunque sia l'agire dell'ente appaltante, non è possibile sfuggire alla critica di chi vede deluse — a torto od a ragione — le proprie speranze.

Alcuni elementi tuttavia non possono essere ignorati, e cioè avantutto il forzato programma di lavoro, che ha imposto di fare ricorso solo ad imprese con grande attrezzatura ed eccellenti referenze in opere del genere.

Purtroppo il nostro Cantone non ha potuto formare nè la mano d'opera nè le imprese sufficientemente attrezzate per eseguire da sole, a tempi accelerati, tutte le opere costruttive di un impianto idroelettrico.

Nè si dimentichi che, su questi cantieri — per la prima volta in Svizzera — venivano impiegati mezzi meccanici di grande capacità produttiva, ma anche di elevato costo, ciò che ha costretto a investimenti sproporzionati al volume di lavori del genere, che il Cantone potrà offrire in futuro.

Nel settore elettromeccanico poi, il Cantone non dispone di fabbriche di apparecchiature, e tantomeno di produttori di turbine, generatori, trasformatori ecc., onde forzatamente queste ordinazioni hanno dovuto essere effettuate fuori Cantone.

Infine occorre, in tutta schiettezza, riconoscere che l'industria idroelettrica rappresentante ben undici Cantoni, oltre il Ticino, ha finanziato l'opera e preleva l'energia, onde non deve fare meraviglia se qualche rivendicazione di carattere cantonale si è pur fatta sentire a favore di imprese non ticinesi.

Ma perchè su questo importante capitolo sia illuminato il Gran Consiglio, diamo qui una orientazione economica allestita per accertare l'entità dei vantaggi derivanti alla economia cantonale dalle costruzioni in atto.

Il risultato dello studio ottenuto dimostra chiaramente come, specie le industrie e i commerci delle regioni del Locarnese e della Valle Maggia, hanno profittato in modo considerevole della realizzazione degli impianti.

Al 31 dicembre 1952 la Società aveva investito nelle costruzioni 122 milioni di franchi, così ripartiti :

Fr. 76.000.000,—	per lavori di costruzione,
Fr. 8.000.000,—	per costruzione di elettrodotti,
Fr. 1.000.000,—	per espropriazioni e compere di terreno,
Fr. 15.000.000,—	per spese di progetto, salari, interessi passivi, imposte, tasse, assicurazioni ecc.
Fr. 22.000.000,—	per macchine, apparecchi, mobilio e materiale.

E' uso nei grandi lavori che singole imprese costituiscano « Consorzi » nella forma giuridica di società semplici. Sin dall'inizio si manifestò la tendenza di costituire consorzi mediante riunione di imprese domiciliate nelle regioni svizzere maggiormente interessate alla costruzione dei nuovi impianti in Valle Maggia.

Nei contratti di esecuzione stipulati a delibera avvenuta fra la Società e i consorzi è fissata tra altro anche la partecipazione delle singole imprese. Sulle basi di queste indicazioni risulta che la partecipazione di imprese ticinesi va da un minimo del 0 % ad un massimo del 35 %. Solo in 2 consorzi con un importo di delibera di 14 milioni di franchi, non figura nessuna impresa ticinese.

La nostra inchiesta è limitata ai consorzi con partecipazione ticinese. E' ovvio tuttavia accennare che numerosi lavori di costruzione furono deliberati o a consorzi di imprese esclusivamente ticinesi o a singole imprese domiciliate nel Ticino. Sarà nostra premura indicare nel corso dello studio l'importanza delle delibere dirette a queste categorie di imprese. Trattasi in special modo di un'inchiesta fatta presso 13 consorzi, incaricati di costruire impianti per un importo di delibera di 125 milioni di franchi.

Conformandosi alle quote percentuali fissate nei contratti, la partecipazione ticinese è di 25 milioni di franchi, pari quindi al 20 % del totale. Dei 125 milioni alla fine di dicembre del 1952 ben 65 milioni erano già sborsati, di cui 13 milioni (20 %) è rappresentato dalla quota ticinese.

Dopo l'inizio dei lavori, grandi imprese edili d'oltre Gottardo hanno fondato nel Ticino succursali con personalità giuridica propria. Per il nostro studio non abbiamo tuttavia considerato queste succursali come imprese ticinesi.

Ci sembra che l'apertura di succursali di queste imprese di costruzione offra, accanto a vantaggi, anche qualche svantaggio. Vantaggi soprattutto dal punto di vista fiscale e svantaggi per le imprese ticinesi che vedono nascere una concorrenza anche per lavori che finora erano riservati esclusivamente al mercato ticinese.

Abbiamo già accennato che ingenti lavori sono stati deliberati direttamente a consorzi formati esclusivamente da imprese ticinesi o a singole imprese domiciliate nel Cantone. E' sempre stato premura della società di riservare certi lavori alle imprese locali. Ed infatti a imprese ticinesi vennero affidate, specie in questi ultimi tempi, ingenti opere come esecuzione di strade di accesso, lavori di sottostruttura per le teleferiche, costruzione di prese d'acqua, di gallerie, di ripari, di case e fabbricati.

L'importo di delibera alle imprese ticinesi arriva a 23 milioni di franchi, di cui eseguiti a fine dicembre 1952 il 45 % pari a 10.3 milioni di franchi.

Riassumendo, otteniamo che le imprese ticinesi, dei 76 milioni spesi dalla società fino al 31 dicembre 1952 hanno avuto fino al 31 dicembre 1952 :

Fr. 13.000.000,—	per la loro partecipazione nei consorzi
Fr. 10.300.000,—	per i lavori ottenuti su delibera diretta
Fr. 23.300.000,—	ossia il 31 % del costo totale delle costruzioni come al bilancio della società al 31 dicembre 1952.

Riteniamo dunque che, tenuto conto del carattere tutto speciale dei lavori, delle premesse iniziali riguardo al programma di lavoro, della necessità di forte

impiego di capitale e di inventario, della partecipazione nella società di imprese e di enti pubblici d'oltre Gottardo, i lavori di costruzione degli impianti delle Officine idroelettriche della Maggia hanno avuto una favorevole ripercussione sulla industria edile ticinese.

E non va infine dimenticato che negli 8 milioni spesi dalla società per la costruzione degli elettrodotti, sono comprese importanti somme pagate dai costruttori di queste linee (Motor Columbus, Baden, Aar e Ticino, Bodio) alle imprese ticinesi incaricate dei lavori di sottostruttura.

E' già stato premesso che l'inchiesta si fonda esclusivamente sulle indicazioni dei 13 consorzi.

Gli impiegati dei singoli consorzi sono in prevalenza ingegneri e tecnici; solo in parte minima si tratta di personale amministrativo. Pochi sono i ticinesi disponibili per assumere impieghi tecnici ed è quindi ovvio che specie per questa categoria la percentuale ticinese non possa essere pari a quella d'oltre Gottardo. Tuttavia su 126 impiegati, 33 erano ticinesi, ossia il 26 %; dei rimanenti 93 ben 55 avevano portato il loro domicilio nel Cantone Ticino. Sono innegabili quindi i vantaggi per l'economia della regione e anche per il fisco ticinese. Sino alla fine del 1952, gli stipendi pagati agli impiegati dei 13 consorzi ammontano a 2.5 milioni di franchi. Non abbiamo esteso le nostre indagini alle imprese ticinesi, perchè si ammette che le stesse eseguiscano i lavori con il loro personale.

Nel 1949 è stata costituita la Società Officine idroelettriche della Maggia. Il personale, con mansioni di direzione e di controllo sia dal lato tecnico come da quello amministrativo, venne assunto nel corso degli anni secondo le necessità. Si è venuto quindi a formare un cospicuo gruppo di impiegati e funzionari che potrà ancora aumentare, specie quando gli impianti entreranno in esercizio.

La Società ha pagato per stipendi ad impiegati :

nel 1950	Fr. 400.000,—
nel 1951	Fr. 760.000,—
nel 1952	Fr. 940.000,—

ad operai assunti in proprio :

nel 1950	Fr. 50.000,—
nel 1951	Fr. 90.000,—
nel 1952	Fr. 300.000,—

un totale quindi, per il 1952, di Fr. 1.240.000,—.

Gli impiegati delle società erano, a fine dicembre 1952, 84 di cui 55 ticinesi. Dei 55 ticinesi ben 26 sono rientrati dalla Svizzera interna attratti dalla nuova industria. I salari dei ticinesi già residenti nel Ticino sommano, sulla base degli stipendi pagati attualmente, a Fr. 240.000,—. La società ha versato quindi nel 1952 Fr. 700.000,— per nuovi stipendi. Degli impiegati venuti d'oltre Gottardo (26 ticinesi e 29 svizzeri tedeschi) 35 sono sposati con un totale di 128 persone e 20 celibi.

La società, con l'inizio dei lavori di montaggio delle macchine nella centrale di Verbano, ha dato lavoro, particolarmente nel 1952, a un numero rilevante di operai specializzati; meccanici, elettricisti, falegnami, pittori e muratori. Un gruppo di questi operai sarà scelto come personale di esercizio con impiego stabile nelle centrali di Verbano, Caverio e Peccia. Specie per questi due ultimi paesi, l'apporto di questi impiegati in pianta stabile sarà notevole, dato che per il loro alloggio verranno costruite nuove case di abitazione.

Riassumendo, otteniamo quindi che il totale degli stipendi pagati dalla società e dai 13 consorzi fino al 31 dicembre 1952 ammonta a 5 milioni di franchi.

Sui cantieri dei 13 consorzi furono occupati in media :

nel 1950	800 operai
nel 1951	1250 »
nel 1952	1800 »

Di questi operai erano ticinesi o domiciliati nel Cantone Ticino :

nel 1950	300
nel 1951	400
nel 1952	550

ossia il 37 %, risp. il 32 %, risp. il 31 %. Il resto era quasi esclusivamente formato da mano d'opera italiana.

Sino alla fine di dicembre del 1952, sono stati pagati dai 13 consorzi salari per un importo di 19.000.000,— di franchi. Vennero dedotti Fr. 500.000,— per imposte, 3,5 milioni di franchi per le spese di vitto e alloggio.

L'accertamento delle entrate delle cantine, gestite dai singoli consorzi è indispensabile per ricavare dallo stesso le spese del personale addetto alla gestione delle cantine, per l'acquisto di derrate alimentari e per la manutenzione delle installazioni.

89 erano gli impiegati delle cantine nel 1952, dei quali 53 ticinesi. Per questa categoria di impiegati che amministrativamente non fanno parte del personale vero e proprio della impresa sono stati pagati salari per un importo di Fr. 900.000,—.

Ripetiamo che le entrate delle cantine per il vitto degli operai ammontavano a 3,5 milioni di franchi; a tale importo vanno aggiunte anche le entrate per altri acquisti (bibite, sigarette ecc.) per un importo di 1,1 milioni di franchi. Il totale delle entrate delle cantine dei 13 consorzi ammonta quindi a 4,6 milioni di franchi. Dalle indicazioni ricevute risulta che ca. il 75 % del ricavo totale sopra indicato venne speso presso ditte ticinesi; in special modo della regione del Locarnese.

Fino alla data suddetta, si registrarono 700.000 giorni di sussistenza. Supponendo il consumo giornaliero dell'operaio pari a quello di un militare e basandoci sul numero di giorni di sussistenza indicato con 700.000 otteniamo il seguente consumo : pane kg. 350.000; carne kg. 175.000; formaggio kg. 49.000; riso/pasta kg. 100.000.

Queste cifre hanno tuttavia solo carattere indicativo. Va tenuto conto che nella nostra inchiesta non è fatto cenno ai giorni di sussistenza nelle cantine di imprese ticinesi. Deve risultare quindi evidente il forte consumo di derrate alimentari e di altri prodotti, specialmente per quanto riguarda pane, carne, formaggio, pasta ecc. e i vantaggi avuti dai negozianti della regione.

Alle entrate delle cantine, vanno inoltre aggiunte tutte le spese fatte presso altri negozianti della regione, da parte degli impiegati e degli operai e delle rispettive famiglie.

Non solo per le imprese di costruzione i lavori hanno avuto ripercussione benefica, ma anche per altre industrie. E' evidente, come si disse, che specie nella parte elettromeccanica, la società ha dovuto ricorrere all'industria d'oltre Gottardo. L'industria meccanica ticinese non è infatti in grado di fornire i complicati apparecchi elettrici e i grandi pezzi delle macchine. Nonostante ciò si è cercato, nella misura del possibile, di appoggiare anche questo ramo industriale ticinese. Non solo la società per se stessa, ma anche le imprese hanno fatto ordinazioni di una certa importanza all'industria metallurgica ticinese per le loro installazioni di cantiere. Le ordinazioni della società all'industria metallurgica ticinese ammontano a 3,5 milioni di franchi. A queste vanno aggiunte quelle dei consorzi per un valore di 1.000.000,— di franchi.

Per gli impianti di cantiere, i consorzi hanno speso fino al 31 dicembre 1952 ca. 18 milioni di franchi e per l'acquisto di materiale da costruzione ca. 22 mi-

lioni di franchi. Di questi importi furono pagati a fornitori ticinesi 6.6 milioni di franchi e comperati per mezzo di rappresentanti ticinesi merci e materiali per un valore di 6.7 milioni di franchi. In particolare vennero acquistati da fornitori ticinesi: legname, cemento, sabbia e ghiaia, ferro, esplosivi e altro materiale minuto di cantiere. Agli acquisti dei consorzi vanno aggiunti quelli della società per un valore complessivo di 2.6 milioni di franchi.

Ma anche un altro ramo dell'economia del paese ha tratto vantaggio dai lavori di costruzione. Tutti i trasporti furono eseguiti da imprese locali e dalle Ferrovie regionali ticinesi. Specie per queste ultime, i lavori hanno contribuito in forma più che notevole a portare modifiche sostanziali nel bilancio d'esercizio, fino a poco tempo fa sempre passivo.

Le imprese di trasporto hanno ricevuto dall'inizio dei lavori Fr. 600.000,— e le Ferrovie regionali ticinesi Fr. 900.000,—. La società ha altresì versato per espropiazioni di fondi la somma di Fr. 800.000,—.

Allo Stato sono stati pagati, oltre alla prima rata della tassa di concessione di 1 milione, Fr. 700.000,— per imposte e tasse.

E, per finire, va ricordato che anche l'industria alberghiera della regione ha avuto benefici e ne avrà nel futuro in conseguenza delle opere importanti compiute e che si compiranno nei dintorni di Locarno. A parte le numerose visite fatte da interessati svizzeri e stranieri, non deve essere dimenticato che Locarno venne scelta, a più riprese, come sede di importanti assemblee.

Si potrà obiettare che tutti questi benefici sono di natura transitoria, cioè che, ultimati i lavori, tutto ritornerà nella calma di prima. Non condivideremo tale opinione, perchè l'esistenza di una nuova industria nella valle apporta nuovi sviluppi. Gli impiegati in pianta stabile dovranno per motivi di servizio rimanere in paesi finora poco sviluppati. A Piano di Peccia abiteranno, dopo la messa in esercizio della centrale, 8 o più nuove famiglie e a Caveragno 12 o più famiglie: il che deve essere senz'altro salutato con piacere.

Da questa argomentazione e dimostrazione, e da molteplici altri fattori che non abbisognano di illustrazione, possiamo dedurre che la costruzione di impianti idrici è vantaggiosa per l'economia cantonale, indipendentemente dalla messa in valore dei corsi d'acqua, dalle tasse di concessione e — nel caso nostro — dalla disponibilità di energia, che prelude a ulteriori sviluppi nel settore della economia cantonale.

Tutti questi elementi, che d'altronde non abbisognavano della conferma in Valle Maggia per essere ritenuti validi, hanno diretto i nostri sforzi verso la valorizzazione delle acque della Valle di Blenio.

Ricorderemo che già nella vasta operazione promossa per la realizzazione dell'impianto Greina-Blenio, di cui abbiamo riferito ampiamente nel messaggio 25 febbraio 1949, avevamo tentato, tuttavia senza successo, di promuovere la costruzione del settore Olivone-Biasca, in attesa della definizione dei rapporti per l'accumulazione della Greina.

Le imprese idroelettriche, a giusto titolo, non potevano però impegnarsi per un impianto ad acqua fluente, senza la certezza di ottenere un giorno un bacino di accumulazione. Così il rapporto dr. Kaech nella seduta del 4 dicembre 1947, in cui venivano prospettate le possibilità di sfruttamento del Campra-Olivone-Biasca non otteneva il consenso del consorzio, benchè si sarebbero prodotti 217 Mi di kwh di energia invernale e 364 Mi di kwh di energia estiva, a costi ancora sopportabili.

Negli anni 1947-1948, mentre era in preparazione il progetto per gli impianti della Maggia, abbiamo creduto opportuno di far studiare ancora una volta le possibilità di accumulazione in valle di Blenio, da un professionista che non fosse legato a soluzioni lungamente meditate, e che avesse già appli-

cato la nuova più ardita tecnica delle dighe ad arco di notevole altezza. Affidammo questo studio all'egregio prof. Semenza, del politecnico di Milano, in collaborazione con l'egregio prof. Oberti, specialista in dighe e pure professore al politecnico di Milano. Il prof. Oberti, per avere costruito diversi sbarramenti arditissimi nell'Italia del Nord, poteva certamente individuare soluzioni che i nostri specialisti, pur conoscendo la tecnica di queste costruzioni, non desideravano progettare, sapendo l'avversione delle istanze ufficiali ad approvare dighe del tipo descritto.

I citati progettisti intravvidero subito la possibilità, con una diga ad arco di 200 metri di altezza, di formare un bacino di accumulazione a Luzzone, con una capienza di oltre 80 milioni di mc., ed altro bacino in Carassina, pure con notevole invaso.

Ci si domanderà perchè non si passò dal Greina-Blenio al Luzzone-Carassina-Blenio. Due fattori essenziali ci hanno sconsigliato la presentazione di questo progetto. Nel frattempo era maturato il progetto della Valle Maggia, con dighe a gravità, incondizionatamente accettate dall'Autorità federale, mentre che per il tipo a sbarramento previsto per Luzzone, avremmo dovuto addentrarci nella lunga via delle perizie e delle prove di laboratorio prima di ottenere l'autorizzazione a costruire.

E' noto che la concorrenza di altri impianti era allora, come oggi, pronunciata, onde non poteva essere scelta altra via se non quella dell'impianto i cui progetti erano nel frattempo maturati, pronti per l'esecuzione, e virtualmente già accettati all'Autorità federale.

Ma anche l'interesse del Cantone esigeva di mettere in prima linea l'impianto della Maggia. E' noto che le acque di Blenio sono assai più favorevoli di quelle valmaggesi, appunto per gli elevati deflussi invernali. Questa regione non poteva — a lungo andare — sfuggire all'attenzione delle imprese idroelettriche, qualora solo si fosse ottenuto un progetto razionale con accumulazione su territorio ticinese.

Per contro le acque di Valle Maggia, assai meno favorevoli, avrebbero dovuto cedere il passo ad altre realizzazioni, se nel 1949 non si fosse approfittato dell'elemento determinante del progetto di costruzione pronto per mettere in cantiere l'opera.

A ragion veduta, le nostre previsioni si sono rivelate esatte, e se oggi, in corso i lavori in Valle Maggia, esiste la prospettiva — a meno di imprevedibili impedimenti dovuti alla situazione internazionale — che le acque di Blenio saranno sfruttate, non sarebbe possibile l'inverso ragionamento poichè è certo che l'impianto della Maggia non potrebbe facilmente e subito superare per convenienza gli altri sfruttamenti ancora possibili.

I progetti di Blenio non potevano evidentemente essere proposti alle imprese nel 1950, nella fase iniziale degli impianti di Verbano, anche perchè le ora superate difficoltà nel settore di Verbano non costituivano certo elemento psicologicamente favorevole ad un secondo grande impianto nel Ticino. Ma quando dighe del tipo necessario a Luzzone penetrarono i sistemi costruttivi svizzeri, e vennero approvate dalle Autorità federali (Mauvoisin), abbiamo creduto opportuno riprendere il problema dello sfruttamento delle acque della valle di Blenio, affidando, nel 1951, al signor dott. Kaech l'incarico di allestire un progetto di massima contemplante l'accumulazione di Luzzone ed in un secondo tempo quella della Carassina. Ne risultò il progetto marzo 1952 (vedi allegati), il quale solo indica la disposizione generale dell'impianto, la possibile produzione, ed i costi dell'energia.

Come si dirà in seguito, lo studio del progetto esecutivo apporterà qualche variazione all'attuale disposizione, specie per quanto interessa il settore di Campra e la possibilità di convogliare queste acque in Luzzone, evitando così una accumulazione assai problematica e non di grande convenienza economica.

Il progetto venne sottoposto, conformemente ad un accordo preliminare, alle imprese idroelettriche componenti il consorzio costituito nel febbraio 1946 per lo studio delle forze idriche di Blenio, con la seguente lettera accompagnatoria 28 aprile 1952:

« Per lo sfruttamento delle forze idriche della Valle di Blenio con accumulazione sulla Greina, nel marzo 1946 si è costituito un consorzio, cui parteciparono le Vostre società e lo Stato del Cantone Ticino. Il Consorzio si proponeva di condurre a termine gli studi, peraltro già avanzati, eseguiti dal Cantone, e di realizzare il progetto allestito dal signor dott. A. Kaech in Berna, dopo l'ottenimento delle necessarie concessioni dai due Cantoni cui appartengono le acque. Il progetto di costruzione ha dimostrato la convenienza dell'impianto, ma la sua realizzazione fu ostacolata dapprima, e resa impossibile poi, da opposizioni che sono note ai consorziati.

La situazione giuridica è ora tale per cui le concessioni di Vrin e di Somvix, accordate alla comunità Rh.W./N.O.K. per conto del consorzio, vengono a scadere il 31 dicembre 1954, e possono essere prolungate fino al 31 dicembre 1957, tuttavia per quest'ultimo periodo, con un semplice diritto di prelazione qualora sorgessero nuovi interessati.

La convenzione fra le comunità Rh./N.O.K. ed il consorzio Greina-Blenio, per la cessione delle concessioni, scade alla fine di settembre 1952, e può essere prolungata fino alla fine di settembre 1956.

Nel consorzio Greina-Blenio è da tempo maturata la persuasione che per molti anni ancora e forse per sempre, non sarà possibile ottenere la derivazione delle acque della Greina verso sud, per le ragioni a Voi note.

Lo scrivente Consiglio di Stato condivide queste pessimistiche previsioni ed ha dovuto rendersi conto del fatto che acque di indubbio valore non hanno fin qui formato oggetto di discussione, solo perchè considerate, anche se non concesse, in relazione con un progetto idroelettrico che non sarà mai realizzato o lo sarà solo dopo esaurite tutte le altre possibilità.

Nell'intento di tutelare gli interessi cantonali potenziando gli sfruttamenti idrici, il Consiglio di Stato ha dovuto concludere che la messa in valore delle acque della valle di Blenio deve ormai essere disgiunta dal problema della derivazione verso sud delle acque della Greina, poichè nella migliore delle ipotesi, questa derivazione potrebbe attuarsi solo quando da tempo sarebbero scadute le concessioni di Vrin e di Somvix, e inoperante la convenzione Rh.W./N.O.K. - Consorzio Greina-Blenio.

Il Consiglio di Stato, mosso dalla preoccupazione di non pregiudicare irrimediabilmente lo sfruttamento delle acque di Blenio, come sarebbe il caso ove si rinunciassero ad altre soluzioni per fermarsi alla inattuabile combinazione Greina-Blenio, ha pregato il progettista dr. A. Kaech di ricercare e approfondire gli studi sulle possibilità di accumulazione in Valle di Blenio.

Questi studi sono ora, nella fase preliminare, condotti a termine, ed abbiamo l'onore di accompagnarvi un progetto di massima marzo 1952, dal quale risulta la possibilità di ricavare dal nuovo impianto in valle di Blenio una produzione annua di 814,8 Mi di kwh, di cui 420,6 Mi invernali e 394,2 Mi estivi.

Valutando a cent. 1,2 l'energia estiva, il prezzo unitario del kwh di energia invernale ammonta a cent. 3,46.

A questo proposito è importante rilevare che il preventivo di costo dell'opera, ammontante a Fr. 301 milioni, è stato stabilito sulla base dei costi di costruzione attuali, valevoli per la revisione del preventivo della Maggia S. A. febbraio 1952.

Per gli altri particolari tecnici ed economici rinviando alla annessa relazione del progettista dr. A. Kaech.

Il Consiglio di Stato reputa suo obbligo morale verso i membri del consorzio, che già furono fedeli assertori della realizzazione della disposizione Greina-Blenio, di dare loro la precedenza e la preferenza nella realizzazione di questo nuovo impianto.

Il Consiglio di Stato si permette pertanto di rivolgervi la domanda se questo impianto interessa le Vostre società, nel quale caso — alle condizioni da pattuire — egli si dichiara disposto a proporre che Vi sia accordata la concessione per lo sfruttamento delle acque del Brenno.

La concessione deve naturalmente essere condizionata all'adempimento delle seguenti condizioni:

- allestimento del progetto di costruzione,
- impegno a costruire entro un determinato numero di anni,
- partecipazione dello Stato del Cantone Ticino allo sfruttamento dell'esercizio.

La convenienza dell'impianto ed il bisogno d'energia sul mercato rende naturalmente assai desiderata questa concessione, onde il Consiglio di Stato Vi sarebbe molto grato qualora poteste fargli pervenire una Vostra risposta di massima entro due mesi da oggi.

In attesa di un Vostro riscontro, che osiamo sperare favorevole, ci preghiamo esprimervi i sensi della massima stima ».

Nella seduta del 25 settembre 1952, dopo numerosi contatti personali e conferenze, le imprese concordemente dichiararono la loro adesione al progetto, assumendo l'impegno di realizzare l'opera in continuità della prima tappa dei lavori della Maggia, impegno confermato dalla domanda di concessione 14 ottobre 1952, approvata nella medesima seduta.

Si legge infatti in quella domanda: « Ci dichiariamo disposti a dare inizio ai lavori di costruzione in continuità del primo periodo degli impianti delle Officine idroelettriche della Maggia ».

Questo impegno, da noi provocato, può suscitare l'impressione di sottrarre alla Valle Maggia la realizzazione del secondo periodo degli impianti progettati. Ma così non è, anche se l'inizio delle opere in Valle di Blenio può ritardare la messa in cantiere del secondo periodo della Maggia.

La esperienza insegna che gli impianti idroelettrici iniziati chiamano la naturale espansione per far approfittare le parti già eseguite di accumulazioni ulteriori, che, di solito, per i già avvenuti investimenti, risultano molto convenienti. E' quanto già si è verificato nella vallata dell'Hasli, è quanto noi stessi abbiamo constatato con l'impianto del Lucendro. Onde si può ritenere che gli ulteriori sviluppi degli impianti delle Officine idroelettriche della Maggia S. A. sono ormai assicurati al Cantone, ed è solo una questione di tempo per la realizzazione.

Altro per contro dell'impianto della Valle di Blenio, che viene a trovarsi in concorrenza con numerosi altri sfruttamenti nel Vallese e nei Grigioni, e che può inserirsi ora, all'ultimo momento, nel novero delle realizzazioni di questo decennio, solo grazie alla sua convenienza ed al fatto della presenza nel Ticino del grande consorzio di imprese idroelettriche, il quale grande consorzio è nella condizione di non lasciarsi sfuggire questo sfruttamento.

Già nel messaggio 25 febbraio 1949, pag. 44 avevamo fatto accenno agli impianti in concorrenza. Tutte le nostre previsioni si sono avverate, ed è certo che il mercato dell'energia, pur non essendo saturo, non è più così teso come nel 1949.

Dalla seguente tabella emergono la produzione ed il consumo di energia nel nostro paese, con indicazione della esportazione, in milioni di kwh :

Anno	Produzione	Consumo interno	Esportazione
1938/39	7176	5613	1563
1949/50	10770	9885	885
1950/51	12653	11554	1099
1951/52	13250	12048	1202

Da queste cifre emerge che, con una produzione di 13 miliardi di kwh, la Svizzera copre il suo fabbisogno, negli anni normali, ma questa valutazione non è sufficiente per determinare la necessità di nuovi impianti.

Da un lato occorre tenere presente la necessità di favorire la esportazione per ragioni economiche e per creare una certa riserva in caso di emergenza, e dall'altro l'aumento del consumo secondo una curva che non sarà quella degli scorsi anni, ma che sarà pur sempre ascendente.

Il consumo interno è aumentato, dal 1. ottobre 1939 alla fine di settembre 1952, di 6.435 milioni di kwh, cioè di 493 Mi di kwh all'anno. Il consumo invernale accusa un aumento di 3.082 Mi di kwh, cioè 237 Mi di kwh all'anno. Con una produzione di 2270 kwh per abitante, nel 1950, la Svizzera era al 5.0 posto nella produzione mondiale, dopo la Norvegia (5420), il Canada (3960), la Svezia (2665) e gli Stati Uniti (2660).

Ma lo sviluppo delle nuove costruzioni procede con un ritmo accelerato, e si può dire che mai furono in cantiere così tanti impianti contemporaneamente. Nel 1953 sono in costruzione o d'imminente inizio : Wildegg-Brugg (2. gruppo), Oberhasli (Oberaar), Maggia I. periodo, Ritom, Verbois (4. gruppo), Châtelot, Miéville-Salaufe, Ernen, Zervreila-Rabinsa, Marmorera, Barberine-Vieux Emosson, Birsfelden, Les Clées II, Grande Dixence, Mauvoisin, Rheinau, Göschenalp.

Questi impianti portano un aumento di potenza di 1.036.000 kw, ed accusano una produzione media annua di circa 3.720 Mi di kwh, di cui 2.420 Mi d'inverno.

La costruzione di questi impianti domanderà un impegno finanziario di 1,7 miliardi di franchi, cioè dai 200 al 300 milioni di franchi annui. La tabella seguente dà ragguaglio sul presumibile aumento della produzione fino al 1961, con medie, fino al 1955, di circa 820 Mi di kwh annui, di cui 500 Mi invernali :

Anno	Potenza in kw.	Prod. invernale Mi	Prod. estiva Mi	Prod. annuale Mi
fine 1938	1965	3900	4810	8710
fine 1952	3036	5579	7396	12975
aumento fino 1955	563	1513	943	2456
totale 1955	3599	7092	8339	15431
aumento fino 1961	473	905	356	1261
totale 1961	4072	7997	8695	16692

Queste cifre da sole indicano perchè gli impianti di Blenio possono essere costruiti solo nel quadro di un piano di produzione e di smercio della energia, ed in ogni caso non possono coincidere con la costruzione del primo periodo della Maggia, coincidenza impossibile già per il tempo necessario per la preparazione dei progetti, per l'inventario delle imprese, ora non disponibile, per

l'eccessivo impegno del mercato del lavoro, e non da ultimo per le difficoltà di finanziamento che potrebbero insorgere.

Questa lunga digressione abbiamo fatto a dimostrazione che certamente fummo bene consigliati lasciando alle imprese consorziate un certo respiro per la costruzione, ed ancora fu provvida decisione quella di basare la nostra azione sui vecchi contratti consortili del 1946, che raggruppano i noti enti pubblici e privati oggi interessati alle Officine idroelettriche della Maggia S. A., meno la città di Berna, alla quale tuttavia sarà fatto un posto nel consorzio, per ragioni intuibili, ed anche per avere la medesima composizione della società anonima per lo sfruttamento della Maggia.

Sulla composizione dell'ente costruttore e sulla partecipazione dello Stato al consorzio, ritorneremo in seguito.

La domanda di concessione fa riferimento al progetto di massima dr. Kaech, marzo 1952, che qui conviene illustrare, a migliore intelligenza di quanto sarà detto in seguito.

Giova certo ripetere che si tratta di un progetto di massima, dal quale emerge chiaramente la convenienza dell'impianto. Tuttavia sono in corso gli studi per apportarvi quelle modificazioni che lo rendono ancora più economico, e che consentono l'integrale sfruttamento delle acque e dei salti disponibili.

Il valore delle forze idriche della valle di Blenio potrebbe essere notevolmente aumentato, con un invaso possibilmente grande. Per conseguenza sono stati esaminati ancora una volta sia dal lato geologico che dal lato economico tutti gli avallamenti, piccoli e grandi, esistenti nella regione e che possono entrare in considerazione per l'accumulazione di acqua. Queste nuove indagini hanno confermato che nel bacino imbrifero del Brenno del Lucomagno, il solo bacino di Campra è idoneo, ed ancora in misura limitata come già indicato nei precedenti progetti.

Per contro, nel bacino imbrifero del Brenno e dei suoi affluenti a monte di Olivone, ci sono diverse possibilità di accumulazione: così per es. il lago Retico, a 2372 m. s.m. potrebbe essere abbassato e riempito; anche sull'alpe di Motterascio si potrebbe ricavare un piccolo bacino a quota 2300 ca. Questi due bacini sono però così lontani e così piccoli in confronto alla mole dell'impianto completo, che potrebbero costituire tutt'al più un piccolo miglioramento, in un secondo tempo.

Solo in val Carassina e in val Luzzone esistono possibilità di accumulazione abbastanza grandi per produrre eguali quantitativi di energia sia d'inverno che d'estate. In val Carassina, la zona alta a quota 1800 ca. sarebbe conveniente, ma il profilo della valle nel punto di sbarramento è relativamente largo e il fondo valle ha una forte inclinazione. Il rapporto tra volume della diga e capacità d'accumulazione risulta perciò molto meno favorevole che in val Luzzone; inoltre, il bacino imbrifero, rispettivamente l'afflusso naturale, sarebbe troppo esiguo per poter realizzare un grande invaso: per riempirlo sarebbe necessario pompare un notevole quantitativo di acqua dal bacino di Luzzone. Per queste ragioni, l'energia di accumulazione prodotta da un bacino in val Carassina risulterebbe assai più costosa, ed è più conveniente dimensionare al massimo la capacità del bacino di Luzzone. Con questo non si vuol negare che, in un secondo tempo, un bacino più o meno grande in val Carassina possa costituire una preziosa integrazione dell'impianto. Ciò è legato ad uno sfruttamento, dal lato sud, del bacino della Greina o di una parte dello stesso. Tali prevedibili sviluppi devono essere tenuti in considerazione, in modo adeguato, nel progetto attuale. I progetti precedenti prevedevano in val Luzzone un bacino con una capacità utile di 2,5 milioni di mc.

Escludendo uno sfruttamento parziale o totale verso sud del bacino della Greina, aumenta l'importanza del bacino di accumulazione di Luzzone, il quale

diventa così il punto centrale del problema delle forze idriche del Brenno, sfruttate per la produzione di energia. Era quindi necessario, per la nuova disposizione degli impianti, rendersi conto esattamente della possibilità di costruzione di questa diga e della convenienza economica del bacino.

In Svizzera sono state progettate e costruite fino ad oggi le seguenti vere e proprie dighe ad arco :

<i>Diga ad arco</i>	<i>Anno di costruzione</i>	<i>Altezza massima</i>	<i>Sviluppo della corona</i>	<i>Larghezza della corona</i>	<i>Spessore massimo di base</i>
		m.	m.	m.	m.
Montsalvens	1919	55	105	2	22,5
Pfaffensprung	1920/21	25	36	1	3,5
Rossens	1946	85	320	5	28
Mauvoisin	Inizio costru- zione : 1952	227,5	510	10	53
Schöllenen *)	(progetto)	208	530	20	108

*) può già essere considerata una diga ad arco-gravità.

Anche gli ingegneri italiani hanno eseguito una serie di dighe ad arco molto alte e sottili (Pieve di Cadore, Val Gallina, Santa Giustina ecc.). Questi tipi di diga presuppongono un profilo favorevole della valle, cioè una certa simmetria, e un rapporto non troppo grande tra lo sviluppo della corona e l'altezza della diga. Solo in tal modo si può evitare che si verifichino coefficienti di trazione inammissibili. Ma anche l'altezza di queste dighe non deve essere eccessiva, altrimenti il rapporto tra il carico di rottura della diga e il coefficiente di compressione diventa troppo piccolo per un impianto idraulico di tale mole.

Nel dimensionare il bacino di accumulazione di Luzzone si deve tenere presente che, per il riempimento con gli afflussi naturali (derivazioni comprese), sono a disposizione solo 60 milioni di mc. di acqua in anni di magra. Per un bacino maggiore si dovrebbe pompare acqua, ciò che renderebbe l'accumulazione molto più onerosa, sia per ragioni tecniche che per ragioni economiche.

Dal punto di vista economico, è molto meglio limitare a 60 milioni di mc. il volume del bacino di accumulazione, ed anche in questo caso è necessaria una diga alta m. 180 in cifra tonda, ciò che è già molto; lo sviluppo della corona però si ridurrebbe a 390 m. Una diga di questo genere si mantiene entro limiti accettabili dal punto di vista statico. Non si verificano coefficienti di trazione notevoli e le pressioni non sorpassano la cifra di 65 kg/cmq. In tal modo, la costruzione della diga di Luzzone diventa molto più semplice e i prezzi unitari della muratura risultano molto più vantaggiosi che non nel caso di dighe con altezze superiori a 200 m.

Il riempimento del bacino può essere fatto anche in anni di magra. Sessanta milioni di mc. bastano per produrre durante l'inverno un quantitativo di energia superiore a quello prodotto durante l'estate (ca. il 5 % di più, in un anno idrologicamente medio e ca. il 30 % di più in una estate di magra).

Se più tardi non si potesse arrivare ad uno sfruttamento parziale della Greina, l'accumulazione potrebbe essere aumentata di ca. 30 milioni di mc, mediante costruzione di bacini in val Carassina e altrove, e la produzione di energia invernale aumenta di ca. 75 milioni di kwh. Per conseguenza, la potenzialità dell'impianto Luzzone-Olivone e dell'impianto Olivone-Biasca fu calcolata in modo da poter più tardi aumentare del 50 % ca. l'accumulazione, rispetto a quella del progetto attuale.

Chiarite in tal modo le basi per la revisione del progetto precedente, rimaneva ancora da accertare se era necessario od opportuno adattare alle nuove condizioni il tipo e il sistema della concentrazione di caduta negli impianti di Campra e di Luzzone fino ad Olivone, e da Olivone a Biasca.

Nel salto Campra-Olivone è forse preferibile convogliare l'acqua di esercizio direttamente, lungo la valle del Brenno, alla centrale gemella di Olivone, seguendo la via più breve, anzichè lungo una galleria sotto pressione, piegata in direzione nord. Nel salto Luzzzone-Olivone, nessun altro tracciato può entrare in considerazione. Nel salto Olivone-Biasca sarebbe forse più vantaggioso adottare una galleria a pelo libero fino allo sbocco della valle di Blenio, anzichè una galleria sotto pressione di 22,4 km. di lunghezza. In tal caso, sarebbe necessario un bacino di compenso sotterraneo, in sostituzione del bacino di compenso all'aperto, previsto ad Olivone dai progetti precedenti.

Nel contempo, sarebbe necessario studiare ancora una volta se, aumentando la quota dell'asse delle turbine ad Olivone, appare possibile il convogliamento dell'acqua ad Olivone, lungo la sponda sinistra.

Questi chiarimenti, sia per il salto Campra-Olivone, sia per il salto Olivone-Biasca, non sono semplici nè dal punto di vista topografico nè specialmente da quello geologico: essi richiedono indagini particolareggiate e calcoli di natura tecnica ed economica.

Per non perdere troppo tempo e per evitare spese inutili, è più opportuno adottare semplicemente per queste adduzioni di acqua, le soluzioni previste dai progetti precedenti: queste sono chiarite dal punto di vista geologico e possono essere certamente realizzate. Sono in complesso anche sufficienti per lo studio dei preventivi. Le altre soluzioni, alle quali abbiamo accennato sopra, entrano in linea di conto solo quali elementi atti a perfezionare l'impianto, dal lato tecnico ed economico. Le centrali di Olivone e di Biasca sono ubicate come nei precedenti progetti.

In base a un preventivo accurato dei costi e delle masse, adattato alle nuove condizioni, risultano le seguenti spese di costruzione:

	<i>Parte civile</i>	<i>Parte elettro- meccanica</i>	<i>Totale</i>
	Fr.	Fr.	Fr.
Luzzzone-Olivone e Campra-Olivone, coi bacini di Luzzzone e di Campra	116.530.000,—	34.900.000,—	151.430.000,—
Olivone-Biasca	68.670.000,—	31.180.000,—	99.850.000,—
Spese di costruzione	185.200.000,—	66.080.000,—	251.280.000,—
Spese generali: 15 % delle spese di costruzione, cioè di Fr. 251.280.000,—			37.120.000,—
Imposta cifra d'affari e bolli			5.000.000,—
Espropriazioni e concessioni			4.600.000,—
Elettrodotto 225 kV Olivone-Biasca			3.000.000,—
		Totale	301.000.000,—

Va notato ancora quanto segue: le spese di costruzione sono calcolate in base ai prezzi attuali (analogamente alla revisione del preventivo in data febbraio 1952 per le Officine idroelettriche della Maggia e alle esperienze fatte nella costruzione delle stesse).

Per il calcolo della produzione di energia, si considerano dapprima accuratamente le portate utili già a disposizione, adattandole ai nuovi bacini imbriferi, calcolando in tal modo la produzione di energia per un anno idrologicamente medio. I quantitativi di energia a disposizione nei singoli mesi, risultano dall'allegato N. 8. I quantitativi di energia si riferiscono alla resa a 225 kV misurata agli isolatori di uscita della stazione di distribuzione all'aperto di Biasca o di Olivone.

Il costo dell'elettrodotto 225 kV tra Olivone e Biasca è indicato nel preventivo. La produzione annua possibile ammonta a 814 Mio di kwh, dei quali

ca. 420 Mio di kwh d'inverno (sei mesi) e circa 394 Mio di kwh d'estate (6 mesi). Si tratta di energia pregiata, prodotta durante 11 ore di esercizio diurno, dato che tanto i bacini di compenso quanto le potenze degli impianti e delle macchine, bastano per una tale concentrazione della produzione di energia.

Le spese annuali di esercizio, le condizioni per il personale addetto agli impianti, la manutenzione, l'ammortamento, gli interessi ecc., sono analoghi a quelli delle Officine idroelettriche della Maggia, ed anzi più favorevoli, poichè si devono considerare solo 2 centrali anzichè 3 come è previsto nel primo periodo per gli impianti della Maggia.

Il calcolo delle spese di esercizio per gli impianti della Maggia diede un quoziente del 6,35 % delle spese di costruzione. Se calcoliamo sulla base del 6,4 % del costo degli impianti le spese di esercizio delle Officine del Blenio, otteniamo un importo di ca. Fr. 19.260.000,—.

Fissando il prezzo dell'energia estiva in 1,2 cent./kwh, si ottiene un reddito di Fr. 4.730.000,— per l'energia estiva; il costo dell'energia invernale ammonta a Fr. 14.530.000,— per 420 milioni di kwh, ciò che corrisponde a 3,46 cent./kwh.

E' degno di nota il fatto che in un anno ricco di precipitazioni, la produzione di energia può aumentare del 40 % ca. durante il periodo estivo e del 20 % ca. durante il periodo invernale. In anni di magra, la produzione di energia può diminuire del 40-50 % nel periodo estivo e del 25 % ca. nel periodo invernale, poichè dei 420 milioni di kwh di energia invernale, circa la metà è costituita da energia di accumulazione. Questi prezzi sono straordinariamente convenienti, data la favorevole erogazione di energia, prevalente nel periodo invernale, e dato inoltre che l'energia può essere prodotta come energia diurna di 11 ore.

Il presente messaggio propone l'approvazione della concessione, al consorzio che si prefiggeva la costruzione dell'impianto Greina-Blenio, nella medesima composizione di allora, e cioè :

il Cantone Ticino	25 %
la S. A. Officine idroelettriche della Svizzera Nord Orientale in Baden	17 %
la città di Zurigo	17 %
la Aar e Ticino S. A. in Olten	17 %
il Cantone di Basilea città	12 %
la S. A. Officine elettriche bernesi, Società di partecipazione in Berna	12 %.

Noi reputiamo che sia prudente, in vista della situazione del mercato dell'energia, assidere questi grandi impianti che domandano enormi mezzi finanziari, su una larga partecipazione di enti già affermati sul mercato. Essi ci danno tutte le garanzie per il finanziamento, per lo smercio della energia, e soprattutto ci offrono la sicurezza economica anche in momenti di depressione, di crisi, dato il vasto mercato di cui dispongono.

Altre imprese hanno domandato una partecipazione, che però — per il momento — non può essere concessa, non intendendo i consorziati ridurre le loro quote, a beneficio di terzi non ancora partecipi, ad eccezione per la città di Berna che ha trovato comprensione a motivo della sua presenza nella composizione della comunità della Maggia.

Il Consiglio di Stato intravede la possibilità di ridurre la partecipazione cantonale alla quota del 20 %, come nella Maggia, per poter concedere il 5 % del capitale azioni alla città di Berna. Ravvisiamo in questa concessione un gesto che ha certamente favorevole influenza psicologica, e che vale ad allargare la cerchia delle nostre relazioni in una zona industriale di grande interesse per il Cantone.

Dobbiamo rilevare che l'impianto sarà costruito da una società anonima con partecipazione dello Stato e degli enti che fanno ora parte del consorzio. Come per le Officine idroelettriche della Maggia, si tratta di una impresa di partecipazione (Partnerwerk), con personalità giuridica propria, dove le singole imprese non hanno altra veste se non quella di un azionista, che garantisce però in ogni caso la copertura delle spese annuali. Da qui il vantaggio della garanzia assoluta dal profilo finanziario, e nel contempo della autonomia della società nella sua struttura giuridica, nella disposizione del capitale e nella formazione degli utili, che già sono circoscritti dalle disposizioni statutarie.

La concessione, approvata dal consorzio nella sua seduta del 23 dicembre 1952, ed allegata, quale disegno di decreto legislativo, al presente messaggio, non si scosta molto da quella già da Voi approvata per la concessione delle acque del bacino imbrifero della Maggia. Nè il Consiglio di Stato poteva, a così breve distanza, proporre altre condizioni, sia giuridiche che finanziarie, senza correre l'alea di far nascere opposizione in seno al consorzio.

Da rilevare, nel contesto, la disposizione dell'art. 2, che allude alla disposizione generale dell'impianto, ed alle acque sfruttate, senza precisare tutte le prese e tutti gli affluenti, come si praticò per la Maggia. Una simile precisazione appare inutile, quando in principio si concedono tutte le acque del bacino imbrifero. Va da sè che piccoli sfruttamenti locali, che non influiscono sul complesso dell'impianto, potranno ancora formare oggetto di concessione, previa intesa con la società costruttrice.

La concessione è data per il periodo di 80 anni, in applicazione della legge cantonale sulla utilizzazione delle acque, del 17 maggio 1894, e della legge cantonale sulla utilizzazione ed esercizio delle forze idrauliche nel Cantone, del 26 febbraio 1919, che disciplina le concessioni e gli impianti assunti da società per azioni con partecipazione dello Stato. Questa legge ha già trovato applicazione per gli impianti della Maggia, dove pure abbiamo previsto una durata di 80 anni, in quanto che l'art. 8 della legge 26 febbraio 1919 riserva espressamente le possibilità di deroga alle norme della legge generale, quando il Cantone è partecipe agli sfruttamenti, come è qui il caso. D'altronde anche la concessione del Lucendro prevede un rinnovo obbligatorio dopo il primo periodo di 40 anni, per ulteriori 40 anni.

Che materialmente questi grandi sfruttamenti necessitano di una durata di concessione superiore ai 40 anni, non è neppure dubitabile, e possiamo affermare che nessun impianto di qualche rilievo viene oggi costruito se non esiste la possibilità di usufruire del termine massimo della legislazione federale per la concessione.

L'art. 5 della concessione prevede la tassa di esercizio e la tassa di concessione. Occorre premettere che queste tasse sono previste per lo sfruttamento attuale, con Luzzzone, Campra e l'impianto Olivone-Biasca.

Secondo l'art. 3 della concessione, d'accordo con il Consiglio di Stato, possono essere apportate modificazioni, variazioni e completazioni al progetto. Ora le variazioni nella disposizione, in quanto non essenziali, non sono tali da modificare le tasse di esercizio e di concessione fissate, le quali si fondano, per il computo, sulle norme dell'ordinanza 12 febbraio 1918. Per contro queste tasse sono suscettibili di aumento se all'impianto si aggiungono ampliamenti notevoli, come ad esempio la utilizzazione di importanti salti ora non previsti, o la formazione di nuovi bacini di accumulazione, come la Carassina o altri che fossero concessi.

Le tasse sono calcolate sulla base della portata semiannuale, in quanto la capacità di assorbimento dell'impianto sorpassa detta portata.

Per le portate maggiori si tiene conto, secondo l'ordinanza, delle portate realmente utilizzate. Alle potenze così derivate, sulla base di 1 HP = 75 kgm/sec,

abbiamo applicato i tassi di Fr. 6,—, rispettivamente Fr. 3,— per HP, canoni previsti già per il Lucendro e la Maggia, e superiori a quelli generalmente domandati nei Cantoni confederati.

Per la tassa di concessione, abbiamo applicato l'importo doppio della tassa di esercizio, norma vigente ormai per tutte le nuove concessioni, e superata solo in Valle Maggia, dove abbiamo percepito $2\frac{1}{2}$ volte la tassa di esercizio, solo perchè abbiamo assunto più milioni di sistemazioni stradali.

Noi reputiamo che l'importo che percepiamo a titolo di tassa di concessione sia equo e possa essere accettato, poichè effettivamente, per l'impianto di Blenio, non dobbiamo mettere a contributo mezzi del Cantone per la sistemazione di strade o per altro titolo, come in Valle Maggia.

I computi hanno dato i seguenti risultati:

	<i>Tassa di esercizio in Fr.</i>
1. Impianto Olivone-Biasca senza Luzzone e Campra:	509.040,—
2. Impianto Campra-Olivone e Olivone-Biasca:	
Campra-Olivone	130.860,—
Olivone-Biasca	514.620,—
	<u>645.480,—</u>
	<i>Tassa di esercizio in Fr.</i>
3. Impianto Luzzone-Olivone-Biasca:	
Luzzone-Olivone	145.200,—
Olivone-Biasca	523.830,—
	<u>669.030,—</u>
4. Impianto Luzzone-Campra-Olivone-Biasca:	
Luzzone-Olivone	145.200,—
Campra-Olivone	130.860,—
Olivone-Biasca	523.080,—
	<u>799.140,—</u>
	<u><u>1.598.280,—</u></u>
Tassa di concessione	

Come già per la Maggia, abbiamo creduto opportuno suddividere le singole tasse in cifre intere, sui diversi periodi, e cioè:

tassa di esercizio Fr. 800.000,— all'anno, così ripartita:

Luzzone-Olivone	Fr. 160.000,—
Campra-Olivone	Fr. 140.000,—
Olivone-Biasca	Fr. 500.000,—

La tassa di concessione, arrotondata in Fr. 1.600.000,— sarà versata per Fr. 400.000,— al momento della concessione, Fr. 400.000,— all'inizio dei lavori, fra quattro anni, ed i rimanenti Fr. 800.000,— ripartiti per Fr. 160.000,— sul Luzzone-Olivone, Fr. 140.000,— sul Campra-Olivone e Fr. 500.000,— sull'Olivone-Biasca, pagabili alla messa in esercizio di ogni centrale, al più tardi però entro 15 anni.

La concessione prevede espressamente che queste tasse sono commisurate al regime della legge federale 22 dicembre 1916, vale a dire al massimo di Fr. 6,— per HP. Il D. F. 20 giugno - 24 settembre 1952 ha tuttavia modificato questa disposizione, aumentando il massimo a Fr. 10,— per HP. Ma il decreto federale citato è oggi ancora inapplicabile, in quanto prevede un diverso sistema

di calcolo, disciplinato da un regolamento che ancora non è entrato in vigore per le difficoltà che si manifestano, specie nel tentativo di sottoporre alle medesime norme e i torrenti montani e i fiumi dell'altopiano.

Da qui la nostra riserva all'art. 5 e la norma per cui, in applicazione dell'aumento previsto dalla legge federale, a vece di riprendere il computo, i tassi stabiliti saranno aumentati al massimo in rapporto da 6 a 10, cioè del 60 %.

Sembra a noi corretta questa disposizione, poichè le ragioni che militano ed hanno militato a favore di un margine sul massimo di Fr. 6,— per HP, devono pur ancora valere quando questo massimo è portato a Fr. 10,— per HP. Correttezza vuole che i Cantoni non approfittino di questa circostanza per rivalutare fino al massimo le tasse di esercizio, bensì per adeguarle al deprezzamento della moneta, aumentandole del 60 %. Se per le vecchie concessioni deve essere adottata altra procedura, è questione che può rimanere aperta, e che deve essere discussa in altra sede.

A titolo informativo diremo che, adottando questa misura, le tasse di esercizio fin qui percepite dal Cantone, passerebbero da Fr. 700.000,— in cifra tonda a Fr. 1.120.000,—; quelle della Maggia S. A., I. periodo, da Fr. 700.000,— a Fr. 1.120.000,—, e sul complesso da Fr. 1.000.000,— a Fr. 1.600.000,—; e quelle di Blenio da Fr. 800.000,— a Fr. 1.280.000,—, con un aumento di Fr. 1.320.000,— annui.

Noi reputiamo che questa regolamentazione tolga *ab initio* ogni discussione sulla legittimità dell'aumento, sulla natura ed il valore del corso d'acqua, ed in più consenta di creare fin d'ora chiarezza in una materia estremamente delicata e suscettibile di provocare inutili tensioni fra concedente e concessionario.

L'art. 6 della concessione stabilisce l'inizio dei lavori entro quattro anni dalla data della concessione. Già abbiamo spiegato la inopportunità di far coincidere queste opere con quelle della Maggia, che si protrarranno fino al 1957. D'altronde non sarebbe possibile preparare prima di quella data i progetti esecutivi, dato che, specie per la parte Luzzzone-Olivone, sono necessari ancora importanti sondaggi, dal cui esito non dipende la sorte dell'impianto, ma la disposizione definitiva delle gallerie e della diga.

Occorre a nostro giudizio porre subito mano a queste opere preliminari, alla progettazione, alla costituzione della società, e certo i quattro anni che ci separano dall'inizio dei veri e propri lavori non sono molti per i preparativi che ancora devono essere disposti.

Le altre disposizioni della concessione sono comuni a tutti gli atti di questa natura approvati negli ultimi anni e non necessitano pertanto di particolare spiegazione.

Il deposito del progetto marzo 1952, nei Comuni, avvenuto a norma della legge federale 22 dicembre 1916 e relativi regolamenti, nonchè della legge cantonale 17 maggio 1894 (art. 6) ha provocato le seguenti notifiche di diritti:

1. S. A. Cima-Norma, Dangio:

Chiede che sia assicurata la fornitura d'acqua potabile e industriale nella stessa quantità attuale e nelle esistenti condizioni di qualità e temperatura;

che siano evitate durante i lavori interruzioni di fornitura d'acqua e sia fatto il necessario perchè le qualità dell'acqua rimangano inalterate;

che siano salvaguardate le sorgenti esistenti nella regione, anche se non ancora captate; che i materiali di scavo siano depositati lontano dai letti dei torrenti.

2. *Eredi fu Plinio Sala, Biasca :*
Fanno valere due diritti d'acqua nei Comuni di Biasca e Pollegio.
3. *Bianchi Anselmo, Campo Blenio :*
Notifica un diritto d'acqua di 3,8 HP.
4. *Broggi G. Battista, Campo Blenio :*
Notifica due diritti d'acqua in Val di Campo.
5. *Mazzoleni Ubaldo per Eredi Rinaldelli Carlo, Olivone :*
Fa valere un diritto d'acqua in Olivone/Scona.
6. *Società elettrica sopracenerina, Locarno :*
Notifica un diritto d'acqua per la produzione di energia elettrica in località Ponte Rotto, Loderio.
7. *Degiori Rocco fu Ferdinando, Aquila :*
Notifica un diritto d'acqua sul torrente Riascio al Ronco della Morto per abbeveratoio e irrigazione e un diritto d'acqua sul torrente Feltragno per l'esercizio di un mulino.
8. *Mattei Attilio fu Giacomo, Osogna :*
Fa valere un diritto d'acqua sul torrente Nala.
9. *Municipio di Olivone, Olivone :*
Chiede che Olivone sia scelta quale sede della nuova società;
che una delle centrali progettate sia costruita ad Olivone;
che sia presa in considerazione anche la mano d'opera del paese e possibilmente siano lasciati sul posto gli impianti teleferici necessari ai trasporti nella regione;
che non sia impedito l'ingrandimento dell'attuale acquedotto comunale (captazione in Val d'Inferno);
chiede il rimborso delle spese per il progetto di utilizzazione delle acque in Valle di Blenio (Fr. 4.500,—).
10. *Degiori Savino fu Pietro, Aquila :*
Chiede un indennizzo per l'acquisto di un terreno allo scopo di costruire un caseificio, e per il materiale da costruzione preparato.
11. *Patriziato di Torre, Grumo e Dangio, Torre :*
Fa riserva per gli inconvenienti che potrebbero derivare dall'esecuzione del canale di adduzione nella montagna;
fa pure riserva per la costruzione di una presa d'acqua del fiume Soia;
chiede che il materiale di scavo sia deposto lontano dai torrenti e, se possibile, che siano costruite strade invece di teleferiche.

12. *Municipio di Torre, Torre :*

Fa riserva circa la presa d'acqua in Val Soia che potrebbe compromettere la fornitura di acqua al Comune: quest'acqua è pure indispensabile all'esercizio della S.A. Cima-Norma (1000 l/min.); fa analoga riserva per le sorgenti alimentanti l'acquedotto di Lurasca e Grumo.

13. *Degagna di Dangio, Dangio :*

Idem.

Chiede che la presa in Val Soia sia eliminata.

14. *Consorzio bonifica e raggruppamento terreni del Piano di Malvaglia, Malvaglia :*

Fa valere un diritto di acqua sui fiumi Brenno e Orino.

15. *Consorzio d'irrigazione, Dongio :*

Notifica un diritto d'acqua sul fiume Brenno per irrigazione;

chiede che siano assunte le spese per la captazione delle acque alle « Rocce del Satro ».

Quasi tutti i notificanti esprimono chiaramente di non volersi opporre all'opera. In alcuni casi, non è ben chiaro se l'atto ha assunto la forma della opposizione, oppure della semplice notifica. Gli argomenti addotti, in quanto mirano alla tutela di sorgenti, diritti d'acqua ecc., saranno esaminati e considerati attentamente in sede di progetto di esecuzione. Gli interessati potranno poi far valere le proprie ragioni ancora in sede di pubblicazione dei piani per le espropriazioni, a termine dell'art. 30 della L.F.E. del 20 giugno 1930. A titolo prudenziale diremo — qualora le notifiche contenessero una opposizione — che nessuno dei diritti notificati o delle eccezioni sollevate è tale da indurre all'abbandono dell'opera.

La pubblica utilità della stessa e l'opportunità di mettere in valore le forze idriche della Valle di Blenio è fuori discussione, e di fronte a tale esigenza è pacifico che diritti di più o meno grande rilevanza devono — per quanto spiaccia — cedere il passo di fronte alla più vasta utilizzazione di tutte le acque del bacino imbrifero.

Da qui la necessità di respingere tutte le opposizioni che fossero state presentate, rinviando per contro gli eventuali oppositori alle competenti Autorità (Tribunali e Commissione federale di espropriazione) per la tutela dei loro diritti nelle procedure che discendono dagli art. 9 e 10 della concessione. Per la reiezione di queste opposizioni formuliamo proposta con un decreto legislativo separato.

Onorevole Signor Presidente e Signori Consiglieri, siamo lieti che le soluzioni tecniche proposte nel progetto marzo 1952 abbiano consentito di richiamare in vita il Consorzio forze idriche Valle di Blenio, costituito nel 1946, sulla scorta degli atti a Voi accompagnati con messaggio 4 dicembre 1945.

Ottenuta la concessione, e prima di costituire la società anonima, i contratti consortili dovranno essere modificati per metterli in consonanza con i nuovi impegni assunti.

Reputiamo che — dal profilo finanziario — ci sia ancora concesso fare ricorso al credito votato per gli studi in Valle di Blenio (D. L. 6 maggio 1943) e non completamente esaurito, in quanto rimborsato dai consorziati nella misura del 75 %. Si tratta qui di una disponibilità cui faremo ricorso per la nostra quota parte di progettazione, ritenuto che, al momento della costituzione

della società anonima, adiremo nuovamente il Gran Consiglio per la messa a disposizione del capitale azioni e per l'approvazione degli statuti.

Siamo lieti, dicevamo, di poter attivare nuovamente il Consorzio forze idriche Valle di Blenio, poichè non è sfuggito alla nostra attenzione lo spirito di disciplina con cui questa Valle ha subito nel 1949 l'abbandono, sia pure temporaneo, del progetto Greina-Blenio, per costruire gli impianti della Valle Maggia. Ci auguriamo che con uguale spirito la Valle Maggia creda alla necessità di remorare di qualche anno il secondo periodo contemplante le opere della Bavona, per dare modo di iniziare gli impianti di Blenio e così creare nel Cantone le premesse per un lungo periodo di costruzione di impianti idroelettrici, impianti che, oltre al beneficio delle imposte e delle tasse di esercizio e di concessione, valgono a ravvivare l'economia cantonale in molteplici settori, come ci siamo lusingati di dimostrare con il presente messaggio.

Nel mentre Vi preghiamo di accogliere con qualche cortese sollecitudine le proposte formulate, cogliamo l'occasione per esprimervi, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Celio

Il Cons. Segr. di Stato:

Canevascini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la concessione per lo sfruttamento
delle forze idriche della Valle di Blenio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 29 aprile 1953 n. 417 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

Concessionario

E' accordata al Consorzio forze idriche Valle di Blenio, con diritto di trasferimento alla Società anonima per la costruzione e l'esercizio delle Officine idroelettriche del Brenno, da costituirsi con partecipazione del Cantone, la concessione di sfruttare le forze idriche del bacino imbrifero del Brenno, per la produzione di energia elettrica destinata innanzitutto all'approvvigionamento della Svizzera.

Il concessionario e suoi successori in diritto avranno sede legale e domicilio fiscale nel Ticino.

Art. 2

Estensione del diritto concesso

- a) La concessione comporta il diritto di costruire e di sfruttare durante il periodo di concessione gli impianti necessari per l'utilizzazione economica e razionale delle forze idriche menzionate nel precedente articolo.
- b) Queste forze idriche comprendono, conformemente al progetto generale di concessione del marzo 1952, in particolare le acque delle valli del Lucomagno, di Campo, di Camadra, di Luzzone e della Carassina, gli affluenti di sinistra del

Brenno da Olivone fino alla confluenza con il Ticino, nonché gli affluenti del Ticino in sponda sinistra, da Biasca alla Valle di Osogna.

Lo sfruttamento è previsto, in massima, in tre periodi :

1. periodo : Olivone-Biasca con la centrale di Biasca;
2. periodo : Luzzzone-Olivone con la centrale di Olivone;
3. periodo : Campra-Olivone, con l'ampliamento della centrale di Olivone.

E' riservata al Consiglio di Stato la competenza di accordare modificazioni e aggiunte al presente progetto.

Art. 3

Durata della concessione

La concessione avrà una durata di 80 anni, e decorre con la messa in esercizio della centrale Olivone.

Art. 4

Riversione

Qualora la concessione, scaduto il termine di durata, non venisse rinnovata, sia in base a libero accordo con il Cantone, sia eventualmente in virtù dell'art. 58 cpv. 2 della Legge federale sulla utilizzazione delle forze idrauliche (L.U.F.I.), il Cantone potrà far valere il diritto di riversione conformemente all'art. 67 L.U.F.I.

Art. 5

Tassa di concessione

La concessione è vincolata al pagamento delle seguenti tasse a favore del Cantone Ticino :

- a) Tassa di concessione unica di Fr. 1.600.000,—.

Una prima rata di Fr. 400.000,— sarà versata alla accettazione, da parte del Consorzio, della concessione, una seconda rata pure di Fr. 400.000,— 4 anni più tardi.

L'importo residuo di Fr. 800.000,— sarà pagabile alla messa in esercizio delle singole centrali, e cioè :

Impianto Luzzzone-Olivone	Fr. 160.000,—
» Campra-Olivone	Fr. 140.000,—
» Olivone-Biasca	Fr. 500.000,—

al più tardi però entro 15 anni dall'entrata in vigore del presente decreto;

- b) Tassa annua di esercizio di Fr. 800.000,— e cioè :

Impianto Luzzzone-Olivone	Fr. 160.000,—
» Campra-Olivone	Fr. 140.000,—
» Olivone-Biasca	Fr. 500.000,—

pagabili a partire dalla messa in esercizio delle singole centrali.

Durante i primi sei anni di esercizio di ogni centrale, la tassa annua di esercizio verrà ridotta alla metà. Resta riservato un aumento della tassa di concessione e di quella di esercizio in caso di notevole ampliamento degli impianti previsti nell'art. 2 del presente decreto.

La tassa annua di esercizio sarà pagata il 31 gennaio di ogni anno conformemente all'art. 19 della Legge cantonale sulla utilizzazione delle acque.

La tassa annua di esercizio sopraindicata è basata sulle disposizioni e precedenti applicazioni della legge federale sulla utilizzazione delle forze idrauliche del 22 dicembre 1916. Un eventuale aumento della tassa annua di esercizio comprese le imposte cantonali speciali a sensi dell'art. 49 cpv. 3 della L.U.F.I., in applicazione del D.F. 24 settembre 1952, non deve superare il rapporto di 6 a 10.

Art. 6

Il concessionario si impegna :

- 1) di iniziare i lavori di costruzione del I. periodo (impianto Olivone-Biasca) entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente decreto; Inizio
dei lavori
- 2) di iniziare i lavori di costruzione del secondo periodo (impianto Luzzzone-Olivone) entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente decreto;
- 3) di iniziare i lavori di costruzione del 3. periodo (Campra-Olivone) entro 15 anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Prima di iniziare i lavori, il concessionario si accorderà con il Consiglio di Stato e gli sottoporrà i progetti esecutivi richiesti dalle competenti Autorità.

Art. 7

Il Gran Consiglio può dichiarare decaduta la concessione nei casi contemplati dall'art. 65 L.U.F.I., in particolare per ogni singolo impianto che il concessionario non avesse iniziato nei termini prescritti. Decadenza della
concessione

Art. 8

Se la concessione si estingue in seguito a espressa rinuncia o a decadenza o per scadenza del termine di concessione senza che il Cantone faccia valere il diritto di riversione, sono applicabili le disposizioni degli art. 66 e 69 della L.U.F.I. Conseguenze
dell'estinzione
Diritti
dei terzi

Art. 9

I diritti privati dei terzi sono riservati conformemente all'art. 45 L.U.F.I.

Art. 10

Al concessionario è accordato, conformemente alla legislazione federale, il diritto di espropriazione per l'esecuzione delle opere necessarie e per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, come pure per l'acquisto di altri diritti, che ostacolassero la esecuzione del progetto. Espropriazione

Art. 11

Il concessionario è responsabile di ogni danno diretto o indiretto derivante a beni pubblici o privati dalla costruzione e dall'esercizio degli impianti. Egli non può far valere nessun diritto di regresso verso il Cantone. Responsabilità

Art. 12

Polizia fluviale
e forestale, pes-
ca, bellezze na-
turali

Il concessionario si impegna di ossequiare le vigenti prescrizioni in materia di polizia fluviale e forestale, di pescicoltura e protezione delle bellezze naturali e di attenersi alle disposizioni che saranno impartite dalle competenti Autorità in quanto compatibili con la utilizzazione razionale ed economica delle acque.

Art. 13

Vie di comuni-
cazione e manu-
tenzione stradale

Nel corso dei lavori il concessionario è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per garantire le comunicazioni e salvaguardare i beni pubblici e privati. Egli sarà chiamato a contribuire in equa misura alle spese di manutenzione stradale, qualora i suoi trasporti causassero danni eccessivi alle vie di comunicazione.

Art. 14

Mano d'opera
imprese e for-
nitori

Nella delibera ed esecuzione di lavori e di forniture nonchè nell'assunzione di operai e impiegati, sarà data la preferenza, a pari idoneità e condizioni, a concorrenti residenti nel Ticino.

Art. 15

Piani di ese-
cuzione

Dopo la messa in esercizio di ogni singolo impianto, il concessionario rassegnerà al Consiglio di Stato, in duplo, i piani definitivi di esecuzione.

Art. 16

Vigilanza delle
autorità

Le Autorità federali e cantonali eseguono i necessari controlli ed esercitano la vigilanza sulla costruzione e l'esercizio degli impianti per mezzo dei loro servizi tecnici.

Il concessionario ha l'obbligo di dare libero accesso ai funzionari federali e cantonali incaricati della polizia delle acque e della pesca, e di fornire loro tutte le necessarie informazioni.

Il concessionario provvederà pure, d'accordo con i competenti uffici, alla installazione e al servizio di tutti gli apparecchi necessari per il controllo limnimetrico e idrometrico nel perimetro degli impianti.

Art. 17

Esportazione
della energia

Al concessionario è accordata la facoltà di utilizzare fuori Cantone l'energia elettrica prodotta e, per quanto concerne il Cantone, di esportarla all'estero. Dette esportazioni sono esenti da tasse cantonali speciali.

Art. 18

Trasferimento
della concessione

La concessione potrà essere trasferita dal consorzio alla costituenda società anonima senz'altra formalità. Eventuali ulteriori trasferimenti richiedono il consenso dell'Autorità concedente.

I trasferimenti avvengono secondo le disposizioni della L.U.F.I. e saranno concessi senza oneri speciali.

Art. 19

Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e altri utenti o fra il concessionario e l'Autorità concedente saranno decise conformemente agli art. 70 risp. 71 della L.U.F.I. Contestazioni

Art. 20

Le opposizioni alle opere sono risolte con speciale decreto legislativo. Le pretese vantate da terzi in base agli art. 9 e 10 del presente decreto sono rinviate alla decisione delle istanze competenti. Opposizioni
e pretese

Art. 21

La presente concessione è accordata in base alle leggi e ai regolamenti federali e cantonali vigenti, a cui si farà riferimento per tutto quanto non è stabilito nel presente decreto. Saranno pure applicabili eventuali future leggi e regolamenti federali e cantonali, riservato l'art. 43 L.U.F.I. concernente i diritti acquisiti del concessionario. Legislazione

Art. 22

Il presente decreto legislativo, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone. Il capitolato di concessione, di cui all'art. 13 della Legge cantonale sulle acque, si ritiene conglobato nel presente decreto. Entrata
in vigore

Disegno di

RISOLUZIONE

concernente le notifiche di opposizione al progetto del marzo 1952 per lo sfruttamento delle forze idriche del bacino imbrifero del Brenno

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamate le disposizioni della L.F. sulla utilizzazione delle forze idrauliche del 22 dicembre 1916 e quelle della legge cantonale sulla utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894;

richiamata la pubblicazione sul F.U. cantonale n. 86 del 24 ottobre 1952 ordinante il deposito, per il periodo di due mesi, dal 27 ottobre al 27 dicembre 1952, del progetto marzo 1952 per lo sfruttamento delle forze idriche del bacino imbrifero del Brenno;

richiamato che nel termine utile sono pervenute al Consiglio di Stato le seguenti notifiche :

S. A. Cima-Norma, Dangio

Eredi fu Plinio Sala, Biasca

Bianchi Anselmo, Campo Blenio

Broggi G. Battista, Campo Blenio